



CONFINDUSTRIA
Matera

Sezione Costruttori Edili
ANCE

Attenzione!
Importante!

Alle Imprese Associate
Loro Sedi

Matera, 20 settembre 2006
Prot. 889, Circ. 255

Oggetto: **Art. 36-bis Legge 248/06 (conversione D.L. 223/2006). Misure contro il lavoro nero e irregolare in edilizia: istituzione del TESSERINO di RICONOSCIMENTO per il personale occupato nei cantieri, SOSPENSIONE DEI CANTIERI IRREGOLARI, COMUNICAZIONE DELL'INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO, APPALTO E SUBAPPALTO – CHIARIMENTI ANCE.**

Facendo seguito alla Ns. precedente circolare n. 242 del 15/09/06 di pari oggetto, informiamo che, **in attesa dell'adozione, da parte del Ministero del Lavoro, di un'apposita circolare** contenente i **chiarimenti connessi all'art. 36-bis della L. n. 248/2006**, di conversione e modificazione del cosiddetto decreto "Bersani" (D.L. n. 223/2006), l'ANCE, sulla base dei numerosi contatti avuti dalla promulgazione della legge ad oggi con i propri referenti presso il Ministero e alla luce delle numerose richieste pervenute dalle varie Associazioni territoriali circa i **punti operativi afferenti la nuova normativa**, soprattutto per ciò che concerne la prossima **scadenza prevista per il 1° ottobre prossimo**, entro la quale tutte le imprese che abbiano almeno dieci dipendenti debbono munirsi di apposito **tesserino di cantiere**, ha ritenuto utile fornire le **precisazioni** di seguito argomentate.

1 – OBBLIGO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

L'art. 36-bis, comma 3, della Legge 248/2006 di conversione del decreto "Bersani" sancisce l'obbligo per i datori di lavoro che operano all'interno di cantieri edili di munire il personale occupato con apposito ***cartellino di riconoscimento***.

Tale cartellino deve contenere, oltre all'**indicazione del datore di lavoro**, una **fotografia e le generalità del lavoratore**, ritenendosi sufficiente per queste ultime l'indicazione del **nome, cognome, luogo e data di nascita** del lavoratore.

La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell'impresa predisporre dei cartellini che risultino consoni all'utilizzo richiesto dalla legge nei termini ivi specificati. Sarà naturalmente fondamentale che **il lavoratore esibisca tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al personale ispettivo**.

Si ribadisce che la norma prevede l'obbligo di indossare il cartellino anche per i **lavoratori autonomi** che esercitano la propria attività all'interno del cantiere, i quali dovranno provvedervi per proprio conto.



Per cio` che concerne i **datori di lavoro con meno di dieci dipendenti**, e` previsto un obbligo alternativo a quello dell'esibizione del cartellino da parte del lavoratore, mediante annotazione su un **apposito registro delle presenze**, vidimato dalla **Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sempre in cantiere, con l'obbligo di compilarlo giornalmente con le relative presenze.**

Si ritiene, pertanto, che saranno istituiti **tanti registri quanti cantieri avra` l'impresa.**

Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilita` di assolvere all'obbligo della tenuta del "registro" in luogo di quello relativo ai "cartellini". Avendo riguardo alla *ratio* della norma in questione, infatti, cio` che ha ispirato il legislatore nell'istituirne l'obbligo e` stata la necessita` di rendere trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei cantieri edili, sempre nell'ottica della lotta al lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici.

A tale obbligo dovranno sottostare anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria opera all'interno del cantiere edile.

Per cio` che attiene alla sanzioni si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel dettato normativo ed oggetto della gia` citata Ns. circ. 242 del 15/09/06

Si rammenta che, nel caso in cui siano presenti nel cantiere piu` datori di lavoro, **il committente dell'opera ne rispondera` solidalmente.**

2 – SOSPENSIONE DEI CANTIERI IRREGOLARI

Il primo comma dell'art. 36-bis della Legge 248/2006 di conversione del decreto "Bersani" dispone la **sospensione dei lavori** da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione del personale ispettivo degli istituti previdenziali, nell'ambito dei cantieri edili che risultino irregolari. Il provvedimento sara` adottato qualora si riscontrino:

- **l'impiego di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere,**

ovvero:

- **in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale e giornaliero.**

Rinviando agli ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro, opportunamente richiesti da ANCE e di cui si rimane in attesa, si rendono necessarie alcune precisazioni circa l'ambito di applicazione del provvedimento stesso.

Nell'ipotesi in cui vi sia la presenza nel cantiere di piu` imprese anche non appartenenti al settore edile, si rileva che, essendo la *ratio* della norma in oggetto quella di garantire, mediante strumenti efficaci, la sicurezza e la salute dei lavoratori,



nonche` quella di operare nell`ottica della lotta all`evasione contributiva e fiscale, non puo` non ritenersi che le imprese interessate alla previsione legislativa **siano tutte quelle che operano all`interno del cantiere**, siano esse strettamente appartenenti al settore edile o no.

Per quanto concerne poi il **computo del 20% dei lavoratori irregolari**, la **percentuale deve essere commisurata alla singola impresa occupata nel cantiere** e non anche a *tutto* il personale occupato in cantiere, stante la difficile applicazione del provvedimento cautelare nel caso contrario. Conseguentemente, ne deriva che **il provvedimento di sospensione dei lavori** non potra` andare a colpire tutto il cantiere, con il coinvolgimento di tutte le imprese in esso occupate, ma **dovra` colpire la singola impresa risultante irregolare**.

Le violazioni previste dal comma 3 sono riferibili, infatti, alle singole imprese, le quali saranno le sole a poter regolarizzare le violazioni riscontrate. Una interpretazione difforme creerebbe, infatti, uno "stallo" senza eguali, che paralizzerebbe l`intero cantiere, senza possibilita`, per le imprese non colpite dalla sanzione, di poter intervenire per il ripristino della situazione irregolare, con conseguenze anche in ordine alla richiesta di C.i.g. da parte di quei lavoratori che verrebbero a trovarsi impossibilitati a proseguire l`attivita` lavorativa per una causa non imputabile al datore di lavoro.

Si rinvia alla circolare del Ministero di prossima pubblicazione per le ulteriori specificazioni sulla previsione dei citati commi 1 e 2 della vigente legge.

3 – COMUNICAZIONE ANTICIPATA DELL`INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Nulla di nuovo circa l`obbligo, in vigore dal **12 agosto scorso**, della **comunicazione dell`instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro**, in carico al datore di lavoro, da effettuarsi **un giorno prima dell`instaurazione stessa**. Tale previsione, gia` da tempo prevista ma non ancora attuata, si colloca nel quadro della lotta al sommerso e al lavoro irregolare e si rivolge alle imprese edili in senso stretto.

La documentazione avente "**data certa**" fa riferimento alle eventuali **raccomandate a/r, fax o posta elettronica** con le quali si è data comunicazione al **Centro per l`Impiego** competente per la nuova assunzione.

4 – APPALTO E SUBAPPALTO

Anche per cio` che concerne la materia della **responsabilita` solidale tra appaltatore e subappaltatore**, la L. 248/2006 ha disposto delle importanti novita` volte a garantire *misure di contrasto all`evasione e all`elusione fiscale*.

Com`è ormai noto, infatti, il disposto normativo ha stabilito che l`impresa appaltatrice e` responsabile solidalmente per i mancati versamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore. Tale responsabilita`, comunque, ha precisato il legislatore, viene meno **laddove l`appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti**.



CONFINDUSTRIA
Matera

Tale regime sarà applicabile successivamente all'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un apposito decreto interministeriale (Ministero Lavoro e Finanze) che specifichi la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale delle imprese.

A tal proposito, l'ANCE è intervenuta nei confronti dei suddetti dicasteri prospettando le preoccupazioni, le necessità e le problematiche del settore in materia di responsabilità solidale, e proponendo di partecipare ad un tavolo tecnico per l'**individuazione dei contenuti di tale decreto.**

Si fa riserva di successive comunicazioni conseguenti all'emanazione delle istruzioni sull'argomento a cura del competente Ministero.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Carriero

Riferimento: **Area Relazioni Industriali e Politiche del Lavoro**